

**ESTRATTO DAL  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**N. 27/2015**

**OGGETTO:** *Approvazione schema pre-informazione di affidamento diretto del contratto di servizio ferroviario relativo al SFM Torino - “bacino metropolitano”*

*Il giorno trenta del mese di dicembre duemilaquindici, a partire dalle ore 13:00 presso la sede dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>Claudio Lubatti</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X
2.	<i>Franco Campia</i>	<i>Consigliere d’Amministrazione</i>	X
3.	<i>Francesco Balocco</i>	<i>Consigliere d’Amministrazione</i>	X
4.	<i>Angelino Riggio</i>	<i>Consigliere</i>	X

*E’ presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO: Approvazione schema pre-informazione di affidamento diretto del contratto di servizio ferroviario relativo al SFM Torino - "bacino metropolitano"**

A relazione del Presidente Claudio Lubatti e del Consigliere Francesco Balocco.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 1-528 del 4/11/2014, ha approvato gli "indirizzi propedeutici all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese";

Il documento prevede, tra l'altro, che la rete regionale ferroviaria (ed i relativi servizi ferroviari) sia suddivisa nei seguenti tre lotti:

- lotto 1 SFM Torino: "bacino metropolitano", comprendente gli attuali collegamenti:  
SFM1 Chieri – Rivarolo; SFM1 Rivarolo – Pont Canadese; SFM2 Pinerolo – Chivasso; SFM3 Torino – Susa – Bardonecchia; SFM4 Torino Stura – Bra; SFM6 Torino Stura – Asti; SFM7 Torino Stura – Fossano; SFMA Torino – Germagnano; SFMA Germagnano – Ceres; SFMB Alba – Cavallermaggiore;
- lotto 2 SFR Piemonte: "bacino centro – nord", comprendente gli attuali collegamenti:  
Torino – Milano; Ivrea – Chivasso – Novara; Novara – Domodossola; Santhià – Biella – Novara; Domodossola – Arona – (Milano); Arona – Novara; Novara – Alessandria; Alessandria – Casale – Chivasso; Domodossola – Iselle;
- lotto 3 SFR Piemonte: "bacino centro – sud", comprendente gli attuali collegamenti:  
Torino – Genova; Alessandria – Arquata – Genova; Torino – Alessandria; Alessandria – S.Giuseppe di Cairo – Savona; Alessandria – Voghera; Asti – Acqui Terme; Torino – Cuneo; Fossano – Cuneo – Limone – Ventimiglia; Torino – Savona; Fossano – Ceva – S.Giuseppe di Cairo – Savona;

Per ciascuno dei predetti lotti, la Regione ha previsto che la scelta dei soggetti gestori dei servizi sia effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

E' stato inoltre previsto che alle procedure concorsuali e al successivo affidamento siano ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile prevedendo anche l'ammissibilità di associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà, in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.

Con la citata DGR 1-528 del 4/11/2014, la Regione Piemonte ritiene prioritario il perseguimento dell'obiettivo di addivenire ad una sostanziale immissione di nuovo materiale rotabile per lo svolgimento dei servizi messi a gara. Dovrà comunque essere precisato puntualmente, in sede di capitolato di gara, il valore massimo dell'età media della flotta nel corso del periodo di affidamento, non sormontabile, cui fare riferimento per perseguire tale obiettivo.

In ordine al personale dipendente addetto ai servizi, la Regione ha previsto che prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'Ente competente dovrà definire con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti.

Con la deliberazione di indirizzi è stato inoltre previsto che la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica con il supporto dell'Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale predisponga gli atti per la stipula con RFI s.p.a., secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 188/03, dell'Accordo Quadro pluriennale per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e delle relative tracce orarie, nella misura necessaria a consentire l'attuazione dei programmi regionali di trasporto.

\*\*\*

Con informativa al Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (n. 5 del 30/7/2014), il Direttore Generale, aveva illustrato gli obblighi di pubblicità a cui sono soggetti sia l'avvio di

procedura di gara per l'affidamento di servizi ferroviari sia l'avvio di una procedura per l'aggiudicazione diretta di un servizio ferroviario ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento (CE) 1370/2007".

Entrambe le modalità di affidamento sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare dall'art. 5, paragrafo 3 (gara) e 5 paragrafo 6 (aggiudicazione diretta di un contratto di servizio ferroviario).

Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tal fine, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.

Il tema della pubblicazione delle informazioni è trattato dall'articolo 7 del Regolamento.

In particolare il paragrafo 2 stabilisce che "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione."

La disposizione si applica a tutte le tipologie di servizi, con qualunque modalità di affidamento previste dall'art. 5 del Regolamento, ad eccezione degli affidamenti diretti relativi a provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione; è inoltre possibile non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

I servizi della Commissione hanno elaborato alcuni modelli relativi a moduli e procedure per consentire alle autorità competenti di rispettare i requisiti di pubblicazione.

Nel corso del 2013, l'Ufficio delle pubblicazioni ha messo in rete una procedura di pubblicazione disponibile su «eNotices», che si basa sui modelli di formulario da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

\*\*\*

Con la legge Regionale n. 1/2015 la Regione Piemonte è intervenuta per aggiornare l'assetto che regola il trasporto pubblico locale in Piemonte. L'intervento legislativo ha assunto come finalità "la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema di trasporto pubblico locale" (art. 1 comma 2 lettera c bis) rivedendo al contempo le competenze e funzioni dell'Agenzia.

Competenze e funzioni dell'Agenzia sono state ridefinite a livello statutario nel testo dello Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea 5 del 23/07/2015 entrato in vigore il 12/11/2015; l'art. 3 prevede, tra l'altro che l'Agenzia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro a

*"c) la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;*

*d) la stipula, assieme agli enti locali interessati che lo richiedano, dei contratti di servizio, con i soggetti*

*aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis della l.r. 1/2000, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente."*

La Regione, in coerenza con le finalità sopra citate e con l'art. 8 comma 4 della L.R. 1/2000 che dispone che *"Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità"*, con nota prot. Agenzia n. 970 del 24/2/2015 aveva chiesto all'Agenzia di procedere alla pubblicazione dei bandi di pre-informativa riguardanti i lotti SFR Piemonte: "bacino centro – nord" e SFR Piemonte: "bacino centro – sud", al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 circa la necessità di procedere con la notifica all'Unione Europea di quanto assunto dalla Regione Piemonte in materia di mercato dei servizi ferroviari.

In relazione a quanto sopra, al fine di avviare la procedura di gara per l'assegnazione da parte della Regione della concessione dei servizi di cui ai lotti SFR Piemonte "bacino centro – nord" ed SFR Piemonte "bacino centro – sud", si è proceduto alla compilazione degli avvisi di preinformazione e alla loro pubblicazione, avvenuta su GU/S S42 del 28/02/2015.

\*\*\*

Relativamente al Bacino Metropolitano, la Regione Piemonte, pur prevedendo con la citata DGR 1-528 del 4/11/2014 che il lotto 1 dovesse essere oggetto di una specifica procedura di gara, il 19/01/2015, in occasione della conferenza stampa indetta in occasione della sottoscrizione della lettera d'intenti tra Trenitalia S.p.A. e G.T.T. S.p.A. di costituire un nuovo soggetto con lo scopo di esercire il servizio di trasporto ferroviario metropolitano a partire dal 2017, ha manifestato l'intenzione di procedere all'affidamento diretto di detti servizi al nuovo soggetto in via di costituzione.

Ciò in quanto, pur rimanendo le gare l'obiettivo finale, tuttavia, considerata la complessità strutturale del nodo metropolitano, la gara del bacino metropolitano può essere rimandata ad un momento successivo in modo da consentire ad eventuali competitors interessati di poter concorrere all'aggiudicazione del servizio. Difatti, il nodo metropolitano, per caratteristiche tecniche comporta modalità di gestione e tempi di attuazione differenti rispetto agli altri servizi.

Con nota prot. Agenzia n. 7197 del 24/12/2015 i predetti operatori economici hanno recentemente comunicato che sono in corso di perfezionamento gli atti finalizzati alla costituzione di una società a responsabilità limitata, per l'esercizio congiunto del servizio di trasporto ferroviario metropolitano (SFM) nel nodo di Torino a partire dal 2017.

Il 31/12/2016 scadranno i contratti di servizio ferroviari sottoscritti dall'Agenzia e dalla Regione Piemonte con Trenitalia S.p.A.

Nelle more dell'adozione di specifici atti, la posizione espressa dalla Regione Piemonte in ordine alla opportunità di approfondire nel merito, anche attraverso idonee attività negoziali, la possibilità di un affidamento diretto del servizio relativo al lotto 1, è formalmente manifestata in sede di approvazione del presente atto dal rappresentante della Regione nel Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia.

Viene quindi considerata positivamente la possibilità di valutare l'affidamento diretto del servizio ferroviario relativo al bacino metropolitano al costituendo soggetto tra Trenitalia S.p.A. e G.T.T. S.p.A., in quanto attuali gestori del servizio, così come contemplata dall'art. 5, paragrafo 6 del Regolamento CE 1370/2009.

Tenuto conto della necessità di procedere alla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento (CE) 1370/2007 almeno un anno prima dell'aggiudicazione del contratto, si approva lo schema di avviso di cui all'Allegato A alla presente deliberazione affinché lo stesso sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

\*\*\*

In relazione ai contenuti dell'Allegato A alla presente deliberazione si da atto che:

con riferimento al periodo di durata del contratto di servizio oggetto dell'affidamento diretto, si richiamano sia le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafo 6 del Regolamento CE 1370/2007 che prevedono che *“la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni”* (salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4 che stabilisce che *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”*), sia le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 2 bis della L.R. 1/2000 che stabiliscono che i *“contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”*;

con riferimento ai parametri di costo per le compensazioni, si richiama la Misura 13 (Criteri per il calcolo delle compensazioni per gli affidamenti in house o diretti ) contenuta nella delibera 49/2015 dell'Autorità di regolazione dei Trasporti (Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici) che stabilisce che *“Per gli affidamenti in house o diretti, le compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico sono determinate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ed all'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e secondo le modalità indicate nello schema di cui al Prospetto 4. “*

con riferimento agli obiettivi di qualità, gli stessi dovranno essere declinati in funzione della Misura 14 (Misure di incentivazione nel caso di affidamenti con procedure non competitive) contenuta nella delibera 49/2015 dell'Autorità di regolazione dei Trasporti che stabilisce che *“1. Nei casi di affidamento del servizio con procedure non competitive [...] gli enti affidanti assicurano il miglioramento progressivo delle performance aziendali, individuando e disciplinando gli obiettivi annuali cui sono tenuti i gestori e le relative sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli stessi. I contratti di servizio stabiliscono le predette sanzioni, ivi incluse la risoluzione del contratto [...].*

*. Gli obiettivi di cui al punto 1 possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:*

- a) riduzione dei costi o aumento della produttività, stabiliti anche con riferimento a benchmark di imprese efficienti e comparabili;*
- b) incremento del numero dei passeggeri trasportati e paganti;*
- c) ottimizzazione del coefficiente di riempimento dei mezzi;*
- d) miglioramento dei livelli quali-quantitativi del servizio erogato;*
- e) per i contratti net cost, incremento della redditività legata anche al recupero dell'evasione tariffaria e ad altre politiche commerciali in relazione ai fattori controllabili dal gestore;*
- f) ottimizzazione del piano degli investimenti programmati e delle manutenzioni, fermo restando la non derogabilità delle norme e dei regolamenti nazionali e europei in materia di sicurezza dei trasporti. “*

la Misura 9 (Informazioni minime da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara ), contenuta nella delibera 49/2015 dell'Autorità di regolazione dei Trasporti stabilisce che *“1. Gli enti affidanti rendono noto, nelle diverse fasi della procedura di gara e nell'ambito dei pertinenti documenti di gara, tutte le informazioni elencate nel Prospetto 1, costituenti il set informativo minimo per le procedure di gara. “ ;* anche in funzione di quanto indicato nella relazione illustrativa (Allegato B alla delibera 49/2015 dell'ART) le informazioni indicate nel Prospetto 1, che l'Autorità ritiene che siano comunque fornite dagli Enti affidanti in via obbligatoria, siano riferibili alle fattispecie relative a procedure di gara e non alle ipotesi di pubblicazione di avvisi relativi all'intenzione di procedere all'affidamento diretto di un contratto di servizio.

\*\*\*

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato *“Agenzia della mobilità piemontese”*;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

#### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di approvare il testo dell'Avviso di pre-informazione della procedura di affidamento diretto del contratto dei servizi di trasporto ferroviario afferenti al lotto 1 SFM Torino: "bacino metropolitano" sulla base del Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, da pubblicare un anno prima dall'affidamento del contratto di servizio nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Allegato A);
2. di pubblicare l'avviso di cui al precedente punto, tramite il portale eNotices, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché sul profilo di committente dell'Agenzia;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte;
4. di avviare con le società Trenitalia S.p.A. e G.T.T. S.p.A., attuali gestori dei servizi ricompresi nel bacino metropolitano, le attività negoziali propedeutiche alla definizione dei contenuti del contratto di servizio;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3  
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0

Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Ing. Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti